

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1761

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TOCCAFONDI

Modifiche all'articolo 380 del codice penale, in materia di arresto in flagranza per i delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di provvedimenti del giudice di pace

Presentata il 10 aprile 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La mancanza di sicurezza percepita legata a fenomeni di degrado urbano conseguenti ad attività di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti rappresenta una delle situazioni che più preoccupa i cittadini, in particolare quelli delle grandi realtà metropolitane.

Il legislatore è già intervenuto con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, recante « Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica ».

In applicazione delle disposizioni richiamate è stato emanato il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2008, con il quale sono stati individuati, tipizzandoli, comportamenti offensivi per « il bene giuridico sicurezza urbana », alla cui tutela è preposto il sindaco.

In particolare, l'articolo 2 del citato decreto prevede tra l'altro che « il sindaco interviene per prevenire e contrastare (...) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool ».

Gli strumenti con cui il sindaco interviene per prevenire e contrastare i fenomeni che generano insicurezza e degrado urbano sono individuati dall'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal citato decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008.

Nella normativa novellata nel 2008 il legislatore prevedeva che i sindaci potessero operare con ordinanze ordinarie oltre che con le tradizionali ordinanze « contingibili e urgenti »; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 115 del 2011 ha dichiarato l'incostituzionalità della norma nella parte in cui prevedeva che il sindaco potesse intervenire con ordinanze non contingibili e urgenti.

Il Consiglio di Stato, dopo la sentenza della Corte costituzionale, è più volte intervenuto puntualizzando il concetto di contingibile e urgente rispetto alle ordinanze sindacali di sicurezza urbana, ritenendo più congruo l'utilizzo dei precedenti regolamenti di polizia urbana approvati dal consiglio comunale.

La situazione si è ulteriormente complicata a seguito dell'approvazione della legge 28 aprile 2014, n. 67, e dell'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della predetta legge e, in particolare, dei decreti legislativi 15 gennaio 2016, n. 7 e n. 8, con i quali sono stati depenalizzati alcuni reati rilevanti ai fini della sicurezza urbana (atti contrari alla pubblica decenza e atti osceni in luogo pubblico), trasformandoli in illeciti amministrativi pesantemente puniti pecuniariamente, ovvero, come nel caso del danneggiamento, trasformandoli in semplici illeciti civili.

La conseguenza di quanto riportato è che se la punizione dei comportamenti illeciti attraverso sanzioni amministrative (o sanzioni civili) anche rilevanti può essere efficace nei confronti di cittadini compiutamente identificati, regolarmente residenti nel territorio dello Stato e dotati di una certa agibilità economica, nessuna efficacia hanno le predette sanzioni nei confronti di persone prive di tali caratteristiche (nullatenenti, stranieri, senza fissa dimora) che di fatto rimangono impunte.

Modifica delle sanzioni irrogabili dal giudice di pace in materia penale.

La presente proposta di legge modifica pertanto la citata normativa attribuendo al giudice di pace, in materia penale, la competenza a decidere per alcuni reati che rientrano nel concetto di sicurezza urbana, come lo spaccio di modesta entità, ricono-

scendogli la facoltà di irrogare, oltre alle sanzioni previste attualmente dall'articolo 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (pena pecuniaria, permanenza domiciliare, lavori di pubblica utilità), una quarta forma di sanzione, costituita dalla permanenza presso la polizia giudiziaria fino a un massimo di dieci giorni.

Le amministrazioni comunali (singole o associate) dovrebbero farsi carico di mettere a disposizione della polizia giudiziaria appositi locali idoneamente attrezzati per assicurare l'applicazione della nuova forma sanzionatoria.

Per i suddetti reati si potrebbe anche ipotizzare la possibilità di rendere obbligatorie, nel caso dell'individuazione dei responsabili in flagranza di reato, la celebrazione dei processi per direttissima davanti al giudice monocratico nonché la permanenza degli imputati presso la polizia giudiziaria fino all'emissione della sentenza di primo grado.

In ogni circoscrizione giudiziaria dovrebbe essere a disposizione un giudice di pace dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali.

Conseguentemente a tale modifica si potrebbe prevedere l'obbligo della polizia giudiziaria di portare i responsabili dei comportamenti illeciti entro ventiquattro ore davanti al giudice di pace, con la facoltà del soggetto di chiedere l'applicazione di una delle sanzioni previste dal comma 2 del citato articolo 52 del decreto legislativo n. 274 del 2000 (permanenza domiciliare, lavori di pubblica utilità), previo versamento di una cauzione di almeno 1.000 euro, e di essere rimesso immediatamente in libertà.

Nel caso in cui il soggetto non si avvalga di tale facoltà, ovvero sia manifestamente non in grado di adempiere al pagamento della pena pecuniaria, il giudice di pace, valutate le sue condizioni soggettive (soggetto compiutamente identificato, regolarmente residente nel territorio dello Stato) e i fatti all'origine della causa, dispone l'irrogazione della sanzione penale nella forma della permanenza domiciliare ovvero della permanenza presso la polizia giudiziaria.

Individuazione dei comportamenti sanzionabili.

Per identificare i comportamenti sanzionabili è utile fare riferimento al citato articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008, avendo cura però di distinguere le fattispecie che per la loro gravità costituiscono veri e propri delitti puniti dal codice penale o dalle altre leggi speciali da quelle che, pur creando un grande allarme nella cittadinanza, o sono depenalizzate o hanno un trattamento assai modesto nell'ordinamento giuridico vigente.

Alla luce di tale criterio potrebbe essere ricondotta alla competenza del giudice di pace penale la sanzione dei seguenti comportamenti:

l'abuso di assunzione manifesta di sostanze stupefacenti che generi comportamenti molesti ovvero violenti;

l'assunzione di sostanze stupefacenti in luogo pubblico, anche mediante l'utilizzo di siringhe.

L'assunzione di stupefacenti anche mediante iniezione in luogo pubblico costituisce un pericolo evidente per l'incolumità della cittadinanza, genera un diffuso senso di insicurezza e di degrado e attualmente è sanzionata con le blande misure amministrative previste dal testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. La previsione della sanzione della permanenza presso la polizia giudiziaria fino a dieci giorni potrebbe costituire un valido deterrente.

Il soggetto autore degli illeciti descritti deve essere identificato e allontanato dal luogo di commissione mediante uno strumento simile a quello previsto dall'articolo 349 del codice di procedura penale, al fine di condurlo coattivamente innanzi al giudice di pace. La presentazione davanti al giudice di pace dovrebbe avvenire immediatamente e comunque entro le ventiquattro ore successive al fermo. La comunicazione dell'avvenuto fermo deve essere fatta al pubblico ministero per un primo esame di legittimità.

Per alcuni reati che rientrano nel concetto di sicurezza urbana, come lo spaccio di modesta entità, che non sfocino nella misura dell'arresto, si potrebbe ipotizzare la possibilità, in caso di flagranza di reato (o di quasi flagranza), di condurre tali soggetti davanti al giudice di pace per l'irrogazione della sanzione, in questo caso pre-cautelare, della permanenza degli imputati presso la polizia giudiziaria fino a dieci giorni. Il processo seguirà poi il proprio corso. È inoltre da valutare l'ipotesi che per questa tipologia di reati sia obbligatoria la celebrazione per direttissima del processo di primo grado.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Nel procedimento penale il giudice di pace può anche disporre la permanenza, fino a dieci giorni, presso camere di sicurezza della polizia giudiziaria appositamente attrezzate, dei soggetti colti in flagranza, o ritenuti responsabili mediante presentazione di evidenze audiovisive non contestabili, di comportamenti violenti o di disturbo nei confronti di persone o di danneggiamento di cose in luogo pubblico come conseguenza dell'abuso di assunzione di sostanze stupefacenti.

3-*ter*. I soggetti di cui al comma 3-*bis* sono accompagnati presso la polizia giudiziaria e ivi trattenuti fino a un massimo di ventiquattro ore per essere condotti davanti al primo giudice di pace competente per territorio che tiene udienza. Dell'accompagnamento è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrano le condizioni previste dal comma 3-*bis*, ordina il rilascio della persona accompagnata.

3-*quater*. I soggetti di cui al comma 3-*bis* possono, previa valutazione del giudice di pace e previo versamento di una cauzione da un minimo di euro 1.000 a un massimo di euro 2.000, richiedere l'applicazione del lavoro di pubblica utilità. Il versamento della cauzione può comportare la rimessione in libertà dei soggetti, fatto salvo l'obbligo di rispettare quanto stabilito dal giudice di pace.

3-*quinqües*. Il giudice di pace può disporre la permanenza presso la polizia giudiziaria fino a dieci giorni dei soggetti di cui al comma 3-*bis*, nel caso in cui tali soggetti non si avvalgano della facoltà di cui

al comma 3-*quater*, valutate le loro condizioni soggettive e la gravità dei fatti contestati.

3-*sexies*. Per i procedimenti instaurati ai sensi dei commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro quinto del codice di procedura penale, nonché le altre disposizioni del medesimo codice.

3-*septies*. I provvedimenti di cui al comma 3-*bis* del presente articolo si applicano con le modalità previste dall'articolo 37 ».

Art. 2.

(Disposizioni per il potenziamento del servizio del giudice di pace)

1. Il Ministro della giustizia assicura, con propri provvedimenti, che il servizio del giudice di pace di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, sia assicurato dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 3-*quater* del medesimo articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, sono destinati alla copertura degli oneri per il servizio del giudice di pace di cui al presente comma.

2. I comuni, anche in forma associata, mettono a disposizione della polizia giudiziaria appositi locali idoneamente attrezzati per l'applicazione delle misure restrittive di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dall'articolo 1 della presente legge. A tale fine è assegnata ai medesimi comuni una quota parte, non superiore a 10 milioni di euro annui, delle risorse finanziarie loro assegnate per gli anni 2019, 2020 e 2021 nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)

1. La lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*h*) delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ».

PAGINA BIANCA



18PDL0066910